

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei sig.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	REGIONE	CLASSI DI CONCORSO	PUNTEGGIO
DEIDDA	SARA		EMILIA ROMAGNA	AAAA	82
DEMURU	ELISABETTA		SARDEGNA	AAAA, EEEE	80; 80
GRIMALDI	FABRIZIA		LAZIO	AAAA	84
VENEZIA	SONIA		LAZIO	AAAA, EEEE	76; 76

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

e **CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.

NONCHÉ CONTRO il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro p.t., il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3060 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **B)** del Decreto Ministeriale 26.10.2023, come modificato dal

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

D) M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); C) delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali;

E QUINDI, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale **de qua**, e in particolare: **D)** degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali (AAAA – Scuola dell'infanzia; EEEE – Scuola primaria) e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 21695 del 07.03.2025 e prot. n. 23378 del 13.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 10466 del 12.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 5648 del 13.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 3171 del 03.04.2025;

E) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali (AAAA – Scuola dell'infanzia; EEEE – Scuola primaria; ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia; ADEE – Sostegno nella scuola primaria) e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano come in epigrafe, **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

PER L'EFFETTO PER LA CONDANNA, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

FATTO

I ricorrenti, in quanto muniti dei requisiti di ammissione, presentavano domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3060 del 10.12.2024, **doc. 2**), in attuazione della disciplina regolamentare dettata dal Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 206, **doc. 3**), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nelle regioni e con riferimento alle classi concorsuali come specificate in epigrafe.

Essi quindi sostenevano la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 19.02.2025, come da calendario comunicato dal Ministero resistente con Avviso 23744 del 30.01.2025 (**doc. 4**), e veniva svolta secondo la modalità computerizzata presso le sedi definite da ciascuna articolazione territoriale (**doc. 5**).

Occorre sin d'ora precisare che, nelle more della pubblicazione del bando concorsuale, la disciplina concorsuale veniva profondamente modificata in ragione della novella legislativa dettata dall'art. 14 *bis* del d.l. d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), mediante la previsione di un irragionevole contingentamento dei candidati ammessi ai colloqui conclusivi della procedura.

In tal senso, infatti, veniva disposto che *«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi*

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi».

In attuazione della disposizione in parola, quindi, il D.M. 24.10.2024 n. 214, **doc. 6)** recepiva tale disposizione apportando le conseguenti modifiche alla fonte regolamentare, poi testualmente riprese dall'art. 8, co. 2 della *lex specialis*.

Accadeva poi che, all'esito della correzione degli elaborati, gli Uffici Scolastici Regionali, competenti all'organizzazione del concorso e allo svolgimento delle prove nonché alla valutazione delle medesime, pubblicavano i candidati ammessi a sostenere il colloquio conclusivo (**doc. 7**), dai quali i ricorrenti risultavano esclusi in quanto non utilmente collocati.

A seguito della pubblicazione della soglia aritmetica risultante dal coefficiente di contingentamento introdotto (ossia il triplo dei posti banditi) da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale essi apprendevano così di non aver conseguito il punteggio minimo, ancorché avessero comunque ottenuto un giudizio di idoneità con un punteggio pari o superiore a 70/100 pt, integrante invece il requisito di superamento della prova scritta previsto dall'ordinamento generale e settoriale (**doc. 8**).

L'esclusione dei ricorrenti, pertanto, derivava unicamente dalla modifica normativa e regolamentare introdotta per ridurre il novero di candidati legittimati a proseguire le operazioni selettive.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome irragionevoli ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066).

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, **va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva – in modo automatico e diretto – dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale** (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale e per singola classe concorsuale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai regolamenti ministeriali, invero uniche ed indistinte per ciascun profilo professionale bandito..

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di accesso alla prova orale e, quindi, nell'individuazione dei candidati ammessi.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

III) SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO EX ART. 40 COD. PROC. AMM.

Sempre in rito, **occorre evidenziare l'ammissibilità dell'azione in forma collettiva in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvergono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.**

Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte con riferimento a procedure di reclutamento del personale scolastico, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare le condizioni per la proposizione del suddetto rimedio giudiziale, valorizzando appunto il nesso inscindibile sussistente tra il bando, quale atto presupposto e vincolante nei contenuti, e la determinazione individuale, quale atto meramente attuativo; nesso che rende quindi irrilevante l'impugnazione di provvedimenti diversi quando le ragioni dedotte si appuntano sulla medesima disciplina (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20.02.2024 n. 1687).

Nella presente vicenda, **le censure – uniche e indistinte per ciascun ricorrente – sono rivolte avverso la previsione regolamentare, recepita poi nella *lex specialis*, che dispone il contingentamento dei candidati ammessi alla prova orale in un numero pari a tre volte i posti banditi, sicché è del tutto indifferente l'impugnazione dei**

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

singoli elenchi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per ciascuna classe concorsuale, siccome questi non sono per vizi autonomi né tanto meno viene impugnata l'attribuzione del punteggio (*recte*, la formulazione del giudizio) rispetto alla prova scritta, ma piuttosto vengono censurati soltanto perché esprimono una scelta effettuata “a monte” dal Ministero resistente.

In tal senso, va ribadita l'ammissibilità della domanda proposta, ancorché nella forma del ricorso collettivo, a fronte della piena identità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.

La pretesa azionata, infatti, è assolutamente omogenea in relazione al *petitum* sostanziale, versando tutti i ricorrenti nel medesimo *status* di candidati idonei all'esito delle prove scritte, dal momento che tutte le eccezioni si incentrano unicamente sulla disciplina generale piuttosto che sulle determinazioni conclusive.

Le doglianze articolate, quindi, non producono alcuna differenziazione nella rispettiva posizione di ciascun ricorrente, dal momento che l'accoglimento del ricorso è suscettibile di produrre la medesima utilità, ossia l'integrazione degli elenchi con i loro nominativi, ferme restando l'attribuzione dei punteggi e le rispettive collocazioni.

Orbene, come di recente osservato dal Consiglio di Stato, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione va condotta in relazione alla *causa petendi* ed al *petitum* che, evidentemente, involgono l'atto generale di regolamentazione della procedura selettiva (*lex specialis*), indipendentemente quindi dalla successiva formazione di distinte graduatorie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2022 n. 631 in tema Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Del resto, anche con riferimento alle procedure straordinarie di reclutamento, **il Consiglio di Stato ha evidenziato che la presenza in distinte graduatorie esclude che l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente inserito nel ricorso collettivo, finalizzato alla tutela di situazioni soggettive omogenee e connotate dall'assenza di conflitto di interessi**

(anche potenziale), possa pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022 n. 1537).

Sul punto, infatti, va richiamato l'insegnamento del Giudice d'Appello secondo il quale il vaglio sulle eccezioni di rito non può essere condotto sulla base di "meri schemi formali e atomistici" che produrrebbero solo centinaia di processi identici, quali causa "fotocopia" suscettibili di ingolfare il sistema di giustizia, dovendo invece ispirarsi ai principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo.

Occorre pertanto aderire a quell'approccio "sostanzialistico" che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire essere il criterio da seguire della delibazione delle questioni di rito, laddove è stato precisato che *«l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo produrrebbe solo decine, se non centinaia, di cause e di processi pendenti avanti al Tribunale (...) chiamato a decidere cause-fotocopia, in quanto in esse ogni singolo ricorrente propone, e sarebbe costretto a proporre, le stesse identiche censure di legittimità in radice contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale, censure che invece potrebbero essere delibate e sono state, in effetti, proposte in un unico giudizio, anche in attuazione, merita qui solo aggiungere, dei principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La giurisprudenza amministrativa più recente viene orientandosi verso una concezione non formalistica delle condizioni per proporre il ricorso collettivo e cumulativo, visione che, pur continuando doverosamente a considerare la proposizione di questo ricorso, come detto, un'eccezione ai principi di cui si è detto, secondo cui ogni distinto provvedimento si impugna con un distinto ricorso, tiene presente e pone in primario risalto nel valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il bene delle vite, oggetto del ricorso, e in rapporto a questo l'interesse azionato dai ricorrenti (...) Sono così rispettate sostanzialmente tutte le condizioni (Cons. St., Sez. III, 1° giugno 2020 n. 3449) al ricorrere delle quali è possibile ammettere, e doveva essere ammesso dal primo giudice, il ricorso collettivo e cumulativo, la cui trattazione in un simultaneus processus, avuto riguardo alla specificità e, si aggiunga, la delicatezza del presente giudizio, non solo è legittima, ma più che mai opportuna, senza*

inutile proliferazione di identici innumerevoli giudizi, identici, che ingolferebbero soltanto i ruoli dei diversi Tribunali amministrativi in tutta Italia, in assenza di specifiche contestazioni rivolte contro il singolo atto per vizi propri – e non derivati – dell’atto stesso» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045).

Con ogni evidenza, le chiare coordinate ermeneutiche illustrate nelle richiamate decisioni ben si attagliano alla presente controversia, sicché l’azione proposta è senz’altro ammissibile.

NEL MERITO

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 400 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLE SELEZIONI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZE E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE RISPETTO AI REALI FABBISOGNI.

IV. 1) I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano l’esclusione dei ricorrenti che, all’esito della prova scritta, sono comunque risultati idonei, avendo conseguito un giudizio più che lusinghiero, pari o superiore a 70/100 pt., ossia alla soglia aritmetica (7/10) che l’ordinamento settoriale individua come titolo di legittimazione a proseguire nelle operazioni selettive e che è sempre stata indicata nei precedenti bandi concorsuali (**doc. 9**).

L'art. 400, co. 10 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, infatti, statuisce che *«Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi»*.

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione stabilita dall'art. 8, co. 2 della *lex specialis* (attuativo dell'art. 8.co. 2 del D.M. n. 206/2023 come modificato dal D.M. 214/2024), a mente del quale *«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100»*.

L'applicazione di tale disposizione, quindi, contingentando il novero dei candidati ammessi, ha comportato l'elevazione del punteggio minimo in modo sproporzionato ed incongruo rispetto alle reali esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione.

La contestata soglia di superamento della prova scritta, invero, appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di idoneità (70/100), di poter migliorare tramite il colloquio il proprio punteggio complessivo e, conseguentemente, di essere inseriti nella graduatoria di merito.

Come noto, infatti, accade sovente che le collocazioni definitive siano fortemente stravolte rispetto agli esiti della prova scritta, dal momento che nell'esposizione orale emergono aspetti diversi da valutare che consentono alla Commissione esaminatrice di appurare il reale grado di preparazione del candidato, nonché le sue effettive capacità personali e professionali.

Al riguardo, peraltro, occorre notare che spesso il differenziale di punteggio tra i ricorrenti e l'ultimo dei candidati ammessi in relazione alla rispettiva classe concorsuale è risultato

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

assolutamente irrisorio, spesso ridotto a pochissimi decimali di punto, senz'altro colmabili quindi in occasione della prova orale.

Orbene, come si avrà modo di evidenziare in prosieguo, **non rinviene alcuna valida giustificazione la limitazione della platea dei candidati dal momento che, a dispetto di quanto avviene per il test preliminare, ove l'individuazione di un parametro relazionale tra candidati e posti è funzionale a snellire il procedimento, nel caso di prove orali già la selezione derivante da una prova scritta altamente rigorosa ha consentito di mitigare ogni impatto organizzativo a carico del Ministero resistente.**

Del resto, è di palmare evidenza come la riduzione dei candidati sia oggettivamente necessaria per predisporre più agevolmente la prova scritta (richiedendo questa l'approntamento di aule e postazioni, nonché tempi e risorse per adeguare l'attività di correzione alla massa di compiti da valutare), mentre non appare affatto congrua in rapporto alla prova orale, dovendo solo prolungarsi il calendario dei colloqui.

Peraltro, il multiplo previsto (tre volte) è oggettivamente inadeguato, tenendo conto dei pochi posti banditi in ciascuna Regione, sicché la platea dei candidati ammessi alla fase conclusiva si rivela del tutto insufficiente.

Sul punto, preme innanzi tutto osservare come l'articolazione regionale del concorso, con conseguente costituzione di Commissioni esaminatrici in ciascun ambito territoriale, così come la modalità di espletamento della prova orale rendano oggettivamente possibile ampliare il novero dei candidati ammessi al prosieguo delle operazioni selettive, risultando così del tutto irragionevole il tasso di selettività della prova scritta a danno di candidati comunque risultati idonei (ossia che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 pt.).

Invero, il coefficiente matematico dettato dalla *lex specialis* appare anormalmente basso.

La proporzione stabilita fra posti disponibili e idonei, infatti, non rinviene alcuna valida giustificazione in fatto ed in diritto, essendo tarata sul multiplo che, per prassi viene previsto quale presupposto per legittimare l'attivazione di una preselezione (e non certo per definire la platea degli ammessi alla prova orale).

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Essa, pertanto, non consente una partecipazione sufficiente e adeguata, così da contemperare le necessità organizzative di espletamento delle prove con l'esigenza di selezionare i candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Nella vicenda di cui è causa, quindi, non si rinviene la *ratio* della prova preselettiva, ossia quella di sfoltire il numero di concorrenti e snellire così la procedura, sicché non può essere pregiudicato l'interesse pubblico a favorire la massima partecipazione onde individuare i candidati adatti a rivestire determinate funzioni.

Del resto, il profilo organizzativo è certamente recessivo alla luce del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone alle Amministrazioni pubbliche di approntare procedure selettive massimamente partecipate.

Va rimarcato poi come il meccanismo di selezione disciplinato dalla fonte regolamentare e dalla *lex specialis* è stato produttivo di conseguenze oggettivamente paradossali, dal momento che la soglia di idoneità alla prova scritta non è stata uniforme per tutti i candidati che hanno partecipato alla medesima procedura.

Il punteggio minimo registrato per poter proseguire nelle operazioni concorsuali, infatti, non è stato sufficiente in altri contesti regionali, ove le condizioni di accesso sono state ben più rigorose.

La notevole disparità di trattamento, invero, è scaturita dal combinato disposto di un'articolazione della procedura a livello regionale e della mancata predeterminazione di una soglia "fissa" di idoneità.

Come dedotto, secondo quanto previsto dalla fonte regolamentare, il superamento della prova scritta dipendeva dal contingentamento numero degli ammessi, definito in un multiplo (tre volte) dei posti messi a concorso in ciascun contesto territoriale.

Pertanto, **le chances di partecipazione erano inevitabilmente condizionate a fattori variabili ed endogeni che erano del tutto indipendenti dalle capacità e conoscenze dei candidati, in quanto non connesse alla valutazione della prova, invece identica in tutto il territorio nazionale.**

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

A parità di risposte esatte e, quindi, pur a fronte del medesimo grado di preparazione, alcuni candidati hanno potuto accedere alle prove concorsuali ed altri no e ciò solo perché, eventualmente, favoriti da una migliore combinazione dei fattori esterni, ossia dal maggior numero di posti banditi e dal minor numero di concorrenti.

L'articolazione distinta a livello territoriale, associata alla attribuzione disomogenea dei posti assegnati, ha così ingenerato difformità nell'individuazione degli idonei, fondate su valutazioni non meritocratiche ma condizionate da elementi fattuali e contingenti.

Né, peraltro, può ritenersi essere legittima la disparità di trattamento ingeneratasi, ancorando tale valutazione disomogenea al dovere di autoresponsabilità del candidato nella scelta della sede concorsuale, siccome elemento del tutto inconferente, dal momento che l'opzione territoriale espressa non può impattare sulla applicazione di criteri omogenei e paritari nella valutazione dei candidati.

Come rilevato, quindi, l'effetto discriminatorio scaturito dalla disciplina concorsuale ha così determinato l'ingiusta esclusione di candidati che, invero, hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di conoscenze e competenze professionali, avendo ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10.

IV.2) Ma vi è di più!

Occorre rimarcare che **se il contestato contingentamento degli ammessi agli orali era da considerarsi ob origine irragionevole, esso appare oggi ancor di più sproporzionato a fronte delle novelle legislative, da ultimo intervenute, che hanno previsto la possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali ben oltre i posti banditi**, consolidando così nei candidati la legittima aspettativa ad essere immessi in ruolo sull'ulteriore fabbisogno.

Come si avrà modo di evidenziare *funditus* nella questione di legittimità costituzionale sollevata, infatti, da un lato l'art. 4, co. 9 del d.l. n. 25/2025 ha eliminato l'obbligo di inserire nelle graduatorie i soli vincitori per merito, e, dall'altro, l'art. 2, co. 1 del d.l. 07.04.2024 n. 45, ha previsto la possibilità di inserire un numero di candidati idonei pari al 30% dei posti messi a concorso.

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ne deriva che la limitazione dei candidati ammessi agli orali appare contraddittoria con la possibilità, oggi riconosciuta, di utilizzare le graduatorie scolastiche dei concorsi PNRR anche per coprire l'ulteriore fabbisogno stimato, consentendo così la nomina degli idonei non solo per sopperire a rinunce e/o decadenze dei vincitori.

In altri e più chiari termini, essendo venuta meno la necessità di allineare la consistenza degli elenchi alle disponibilità bandite, la limitazione degli accessi ai colloqui si rivela ormai ancor di più sproporzionata, oltre che del tutto illogica in rapporto alle finalità di interesse pubblico perseguite.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25) e riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento, si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), come modificato dall'art. 14 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), laddove prevede che *«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»*.

La norma in parola, infatti, si pone in stridente contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e trasparenza (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

1) Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa integra* e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

2) Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

3) La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che essa comporta la drastica limitazione della platea di candidati ammessi a sostenere la prova orale, ancorché questi siano risultati comunque idonei, avendo conseguito il punteggio minimo (7/10 pt.) previsto dall'ordinamento generale e dalla disciplina settoriale per accedere alle successive fasi selettive.

In questo senso, la disposizione censurata viola chiaramente il principio meritocratico, siccome impedisce a candidati, in possesso comunque di una solida preparazione e di competenze professionali adeguate, di poter incrementare il punteggio complessivo tramite il colloquio e, quindi, di collocarsi nella graduatoria definitiva in posizione utile alla nomina, colmando così il divario (spesso irrisorio) che li divide attualmente dai candidati ammessi al prosieguo delle operazioni selettive.

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Il contingentamento dei candidati, definito in un numero risultante dell'applicazione di un multiplo fisso (triplo) rispetto ai posti banditi, rappresenta invero una misura che è finalizzata a determinare la platea di coloro che possono accedere alle prove concorsuali di merito, tant'è vero che esso viene disciplinato in relazione al test preliminare, onde mitigare l'impatto organizzativo a carico dell'Amministrazione resistente.

In altri e più chiari termini, esso costituisce un "filtro" volto a ridurre il novero di candidati da selezionare, così da facilitare l'espletamento di una fase (ossia la prova scritta) che – notoriamente – presenta maggiori difficoltà organizzative, dovendo approntarsi aule e postazioni in numero sufficiente nonché costituire sotto-commissioni proporzionate agli elaborati da correggere.

Diversamente, nel caso di prova orale, che si configura come un mero colloquio su argomenti già affrontati rispetto ai quali la disamina del candidato è oggettivamente più semplice e priva di formalismi particolari, tali esigenze non si rinvergono affatto, essendo senz'altro più semplice predisporre gli aspetti organizzativi necessari, trattandosi soltanto di fissare un numero maggiore di date nelle sessioni da calendarizzare.

Di contro, il contingentamento della platea dei candidati comunque risultati idonei è suscettibile di incidere notevolmente ed in modo del tutto sproporzionato sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'individuazione dei soggetti più preparati e formati professionalmente.

In tal modo, infatti, vengono ad essere estromessi dalla selezione candidati che hanno superato brillantemente le prove scritte, ma che tuttavia non si sono collocati in posizione utile soltanto per variabili indipendenti dal merito, ossia per un rapporto più favorevole tra posti banditi e candidati presentatisi alla selezione.

A tali soggetti, quindi, viene ingiustamente impedito di poter migliorare il proprio punteggio complessivo e, quindi, di superare i candidati ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, sicché, paradossalmente, potrebbero essere reclutati anche candidati meno preparati rispetto a quelli intempestivamente esclusi.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Al riguardo, vale rimarcare che la differenza di punteggio che ha discriminato l'accesso alle prove orali è spesso irrisoria, dal momento che in un intervallo pari a pochissimi decimi di punto si sono venuti a collocare numerosi candidati, di modo che tale deficit sarebbe senz'altro colmabile tramite il colloquio conclusivo.

Ma vi è di più.

Come rappresentato, il contingentamento del numero dei candidati, determinato in un multiplo dei posti banditi, si rivela ormai essere una previsione incoerente e contraddittoria rispetto all'attuale quadro normativo, a fronte di novelle legislative che hanno profondamente mutato le modalità di reclutamento del personale docente.

In tal senso, rileva innanzi tutto la novella legislativa dettata dal DL PA 2025 che ha temporaneamente sospeso in via generale (e quindi per tutto il pubblico impiego) la norma cd. taglia-idonei consentendo così l'utilizzo delle graduatorie ancora valide ed efficaci prima dell'indizione di una nuova tornata concorsuale.

L'art. 4, co. 9 del d.l. n. 25/2025 cit. statuisce che *«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*.

Con ogni evidenza, la norma in parola offre un oggettivo spunto interpretativo di ordine sistematico per evidenziare la manifesta irragionevolezza dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui circoscrivono la platea dei candidati ammessi alla prova orale a fronte di graduatorie che, invero, non sono più limitate ai soli candidati vincitori, come invece *ab origine* previsto.

Da ultimo, poi, proprio con riferimento al settore scolastico, il recentissimo DL PNRR 2025 ha superato l'originario contingentamento dei posti assegnati alle procedure di reclutamento bandite nel 2023.

L'art. 2, co. 1 del d.l. 07.04.2024 n. 45, infatti, nel modificare l'art. 59 del d.l. 25.05.2021 n. 73, ha disposto espressamente che *«Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile*

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, cui si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate (...)».

Ne deriva che, allo stato, appare irragionevole in quanto privo di qualsiasi valida giustificazione ridurre il novero di soggetti che, idonei per merito rispetto alle prove scritte, possono potenzialmente figurare nella graduatoria definitiva e, quindi, essere immessi in ruolo sulle disponibilità anche ulteriori che dovessero essere coperte mediante tale canale di reclutamento.

4) Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti siccome, qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove orali.

Occorre precisare che la norma in parola, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

In sintesi, rinviando in prosieguo ogni più ampia argomentazione, va eccepita l'irragionevolezza della norma impugnata, dal momento che – come rilevato nel motivo di ricorso – determina l'ingiusta esclusione di candidati che, invero, hanno dimostrato di possedere un livello di conoscenze e competenze senz'altro adeguate, avendo conseguito il punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica.

Si tratta infatti di una soglia di sbarramento oltre modo elevata rispetto, sproporzionata rispetto all'articolazione della procedura concorsuale in distinte prove, oggettivamente incongrua in considerazione della prescrizione di specifiche qualifiche professionali quali requisiti di ammissione, e comunque oggettivamente inadeguata a garantire una corretta selezione, come dimostra l'elevato numero di candidati esclusi.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rilevato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, tenuto conto dell'effetto escludente dal concorso di cui è causa, sicché il danno è *in re ipsa*, venendo ad essere preclusa la partecipazione al canale di reclutamento ordinario per l'immissione nel ruolo docente.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti e, quindi, nella valutazione cd. bilaterale del requisito cautelare in parola, non vi è chi non veda come sia senz'altro prevalente l'interesse di cui sono portatori i ricorrenti, che comunque sono muniti di una solida preparazione formativa.

In tal senso, infatti, è dirimente osservare come essi siano risultati idonei all'esito della correzione della prova scritta, invero oltremodo rigorosa e selettiva, dal momento che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 pt., e quindi hanno integrato la soglia minima ordinariamente prevista dall'art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, dimostrando così il possesso di un livello di competenze e conoscenze senz'altro adeguato a svolgere le funzioni di insegnamento.

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Orbene, la mancata ammissione al prosieguo delle operazioni selettive determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come evidenziato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, essendo piuttosto finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Ne deriva che, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

evita che il rapporto giuridico possa essere considerato “esaurito”, non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest’ottica, ben si comprende l’importanza della misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura de qua anche nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità costituzionale della norma censurata.

P Q M

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all’avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell’importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 05.05.2025

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, evidenziano a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che è ormai imminente l’espletamento della prova orale.

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Come si evince dai calendari prodotti, infatti, sono in corso di svolgimento o comunque sono prossimi ad essere effettuati i colloqui conclusivi della procedura concorsuale di cui è causa, sicché è di palmare evidenza l'esigenza di mantenere la *res adhuc integra* nelle more della definizione del giudizio.

In tal senso, vale osservare come la cronologia dei lavori sia oggettivamente incompatibile con la deliberazione in sede collegiale della richiesta di tutela cautelare poiché il pregiudizio patito verrebbe inevitabilmente a consolidarsi a seguito dell'espletamento delle prove e della conseguente impossibilità di accedere al prosieguo del concorso.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione delle successive prove orali e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 05.05.2025

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 05/05/2025 16:29:33

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 10825 del 4 giugno 2025, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 5492/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".